La commercializzazione dei F.O.A. e gli strumenti di controllo





Angela Soriani – Ferrara, 19 novembre 2015

Riassumendo: la commercializzazione dei F.O.A.

- → Obbligo "riconoscimento" per i fabbricanti
- → Obbligo di "registrazione" per i commercianti(compresi intermediari) di F.O.A. che contengono anche una soltanto delle seguenti categorie di S.O.A. :
- Proteine Animali Trasformate
- farine di carne e ossa
- proteine idrolizzate
- → Obbligo di inserimento in elenco SVET AUSL delle aziende agricole con animali d'allevamento, con pascolo o che producono foraggi/m.p. ad essi destinati (registrate ex Reg. 183/2005) se utilizzano F.O.A. contenenti i S.O.A. sopraelencati (salvo deroga per P.I.)

Deroga alla Registrazione prevista dall'art. 23 del Reg. (CE) 1069/2009

Operatori che immettono sul mercato e distribuiscono all'utente finale F.O.A in confezioni pronte per la vendita di peso non superiore a kg. 50





Deroga alla registrazione prevista art. 23 del Reg. 1069/2009

YES

Operatori che commercializzano esclusivamente:

- 1) F.O.A. che contengono stallatico trasformato, digestato o compost
- 2) Concimi organo minerali la cui componente organica è costituita dai FOA di cui al punto 1
- 3) Concimi organo minerali in cui la quota di N organico può derivare anche da PAT o farine di carne e ossa o proteine idrolizzate diverse da quelle consentite per l'alimentazione animale ma tale quota di N organico deve essere ≤ al 4% e associata a componenti minerali non presenti nel catalogo delle m.p. per mangimi o nel Registro comunitario degli additivi per mangimi

Proteine Animali Trasformate

Regolamento (UE) 142/2011 - Allegato I - punto 5

«proteine animali trasformate»: proteine animali ottenute interamente da materiali di categoria 3 e trattate, conformemente all'allegato X, capo II, sezione 1, del presente regolamento (incluse le farine di sangue e di pesce), in modo da renderle adatte all'utilizzazione diretta come materie prime per mangimi o a qualsiasi altra utilizzazione negli alimenti per animali, compresi quelli per animali da compagnia, o all'utilizzazione in fertilizzanti organici o ammendanti;

tuttavia_<u>**NON**</u> comprendono i prodotti sanguigni, il latte, i prodotti a base di latte, i prodotti derivati dal latte, il colostro, i prodotti a base di colostro, i fanghi di centrifugazione o di separazione, la gelatina, le proteine idrolizzate e il fosfato bicalcico, le uova e i prodotti a base di uova, il fosfato tricalcico e il collagene;



Proteine Animali Trasformate

nota del Ministero della Salute PG 24308 del 24/09/2015 "Linee Guida di attuazione del Regolamento (CE) n.999 /2001 come modificato dal Reg.(UE) n. 56/2013, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili" riporta che la produzione di PAT è consentita solo a partire da materiali di categoria 3 di cui all'art.10 - eccetto le lettere n), o) e p) - del Reg. (CE) 1069/2009


Dunque le P.A.T. <u>non</u> comprendono nemmeno:

- pelli, zoccoli, piume, lana, corna, peli e pellicce ottenuti da animali <u>morti</u>che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti, diversi da quelli di cui alla lettera b) dell'articolo 10 del Reg. 1069/2009;
- tessuto adiposo di animali che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale materiale, ottenuto da animali macellati in un macello e ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un esame ante mortem nel rispetto della legislazione comunitaria;
- rifiuti di cucina e ristorazione diversi da quelli contemplati all'articolo 8, lettera
 f) cioè provenienti da mezzi di trasporto con tragitti internazionali che sono cat.1.

"Farine di carne e ossa"

Regolamento (UE) 142/2011 – Allegato I – punto 27

- «farina di carne e ossa» : proteine animali derivate dalla trasformazione di materiali di categoria 1 o 2 conformemente a uno dei metodi di trasformazione di cui all'allegato IV, capo III;
- Solo le farine di carne e ossa di <u>categoria 2</u> possono essere utilizzate per la fabbricazione di F.O.A.



"Proteine Idrolizzate"

Regolamento (UE) 142/2011 - Allegato I - punto 14

«proteine idrolizzate» : polipeptidi, peptidi e aminoacidi, e loro miscele, ottenuti per idrolisi di sottoprodotti di origine animale;

Se le proteine idrolizzate sono quelle definite nell'Allegato IV capo II. Aa punto iv del Reg. CE 999/2001 ovvero derivate:

- da parti di <u>non ruminanti</u> o
- da cuoio e pelli di ruminanti

Non vi è obbligo di inserire le aziende agricole che utilizzano FOA che le contengono, nell'apposito elenco

Trasporto dei F.O.A.

- Il trasporto di stallatico compresi i reflui di allevamento tra due punti della stessa azienda zootecnica o tra aziende e utilizzatori di stallatico all'interno del territorio nazionale:
- non è soggetto a registrazione ai sensi del art. 23 Reg. 1069/2009
- non necessita del documento del formulario dei SOA ma della documentazione prevista dall'art. 20 del D.M. 07/04/2006



Trasporto dei F.O.A.

Lo stallatico deve essere raccolto e trasportato utilizzando veicoli o contenitori stagni e <u>coperti</u> se non palabile e comunque idonei ad evitare fuoriuscite di materiale se palabile



Il trasporto dei FOA

Per la commercializzazione all'interno del territorio nazionale, è consentito l'utilizzo delle informazioni che devono essere riportate nel documento commerciale semplificato previsto per i SOA, integrate nel documento di trasporto (D.D.T.) e che riportano:

- Data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento
- Descrizione dei materiali con indicazione della categoria se il FOA è costituito da un solo tipo di SOA o in alternativa la descrizione generica "multimateriale di cat. 2 e 3"
- Quantità del materiale in volume, peso o numero di colli
- Nome e indirizzo speditore e se del caso, Approval number
- Nome e indirizzo trasportatore e se del caso, Approval number
- Nome e indirizzo destinatario e se del caso, Approval number
- Luogo di origine del materiale da cui questo è stato spedito e luogo di destinazione e, se del caso, loro Approval number
- Metodo di trattamento (All. IV del Reg. 142/2011) laddove applicabile e pertinente

Il trasporto dei FOA

- Il D.D.T deve essere prodotto in almeno tre esemplari: un originale e due copie
- L'originale deve essere compilato e firmato dal responsabile (Operatore Settore SOA responsabile impianto di partenza)
- L'originale del D.D.T deve seguire la partita di F.O.A. fino alla destinazione finale e deve essere conservato dal ricevente mentre lo speditore e il trasportatore ne devono conservare una copia.
- I documenti commerciali/D.D.T. devono essere conservati per almeno due anni.





Il trasporto dei F.O.A.

II D.D.T. (di cui all'Allegato VIII – capo III del Reg. 142/2011) non è richiesto esclusivamente per il trasporto dal dettagliante all'utente finale, ove per utente finale, si intende l'utilizzatore non un operatore commerciale!





Immagazzinaggio F.O.A. presso le aziende agricole

Presso le aziende zootecniche e/o che dispongono di terreni adibiti a pascolo e/o che sono registrate per la produzione di alimenti per animali e che utilizzano F.O.A. contenenti P.A.T, Farine di carne e ossa, Proteine Idrolizzate non idonee all'alimentazione animale,

 l'immagazzinaggio dei F.O.A. deve essere attuato facendo in modo che nessun animale possa avervi accesso





Indicazioni per le aziende agricole che utilizzano FOA

 Gli animali non devono avere accesso alle superfici su cui sono stati utilizzati F.O.A.

е

 l'erba o le altre colture erbacee usate come alimento per gli animali d'allevamento non possono essere sfalciate

prima che siano passati 21 gg. dall'ultimo utilizzo!







Indicazioni per le aziende agricole che utilizzano FOA

- La persona responsabile delle superfici (pascoli, colture foraggere) su cui vengono applicati F.O.A., deve tenere per almeno due anni le seguenti registrazioni:
 - Quantità di F.O.A. utilizzati
 - Data e località in cui sono stati applica.
 - Le date in cui gli animali hanno avuto accesso al pascolo o in cui sono stati raccolti i prodotti destinati all'alimentazione animale



Etichettatura dei F.O.A. confezionati

Fino al momento del loro uso presso l'utilizzatore finale gli imballaggi/confezioni devono essere integri e le etichette sempre leggibili





I controlli ufficiali



Regolamento (UE) 142/2011 - art.32

Controlli ufficiali

- 1. L'autorità competente prende le misure necessarie conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 per controllare l'intera catena di raccolta, trasporto, uso e smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati.
- Tali misure sono applicate secondo i principi di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 882/2004 relativi ai controlli ufficiali.
- 2. I controlli di cui al paragrafo 1 includono il controllo del mantenimento dei registri e dei altri documenti prescritti dal presente regolamento.
- 3. L'autorità competente effettua i seguenti controlli ufficiali di cui all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato XVI del presente regolamento:
- a) controlli ufficiali negli impianti di trasformazione di cui al capo I;
- b) controlli ufficiali di altre attività che comportano la manipolazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati conformemente al capo III, sezioni da 1 a 9.
- 4. L'autorità competente effettua i controlli dei sigilli applicati alle partite di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati.

La filiera dei FOA

II C.U. presso gli impianti di trasformazione

Reg. 142/2011 - Allegato XVI - CAPO I - Sezione 1

Controllo della produzione

- 1. L'autorità competente controlla gli impianti di trasformazione e in particolare a) verifica:
 - i) <u>le condizioni igieniche generali</u> dei locali, delle attrezzature e del personale;
 - ii) <u>l'efficacia delle verifiche effettuate dall'operatore</u> dell'impianto di trasformazione a norma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1069/2009; tali verifiche comprendono un esame dei loro risultati e, se necessario, il prelievo di campioni;
 - iii) che sia stata effettivamente attuata la procedura scritta permanente basata sui principi HACCP di cui all'articolo 29, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1069/2009; tali verifiche comprendono un esame dei risultati dell'attuazione e, se necessario, il prelievo di campioni;
 - iv) <u>le condizioni dei prodotti dopo la trasformazione</u>; le analisi e le prove devono essere eseguite secondo metodi scientificamente riconosciuti, in particolare secondo quelli stabiliti dalla normativa dell'Unione o, in sua assenza, da norme internazionali riconosciute o, in loro assenza, da norme nazionali; e
 - v) <u>le condizioni di magazzinaggio;</u>
- b) procede ai prelievi necessari per gli esami di laboratorio; e
- c) effettua qualsiasi altra verifica ritenuta necessaria per garantire il rispetto del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del presente regolamento.



Controlli ufficiali

Reg. 142/2011 - Allegato XVI -CAPO III
PRESCRIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI CONTROLLI UFFICIALI

Sezione 7

Controlli ufficiali relativi all'applicazione di determinati fertilizzanti organici ed ammendanti

L'autorità competente effettua controlli dell'intera catena di produzione e di impiego dei fertilizzanti organici e degli ammendanti soggetti alle restrizioni di cui all'allegato II, capo II.

Tali controlli comprendono verifiche della miscelatura con un componente di cui all'allegato XI, capo II, sezione 1, punto 2 e verifiche delle scorte di tali prodotti nelle aziende nonché dei registri tenuti in applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del presente regolamento.



ALLEGATO XI -FERTILIZZANTI ORGANICI E AMMENDANTI

CAPO I - PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLO STALLATICO NON TRASFORMATO, ALLO STALLATICO TRASFORMATO E AI PRODOTTI DERIVATI DA STALLATICO TRASFORMATO

Sezione 1 – "stallatico non trasformato" (misure di prevenzione malattie trasmissibili)

Sezione 2- Guano di pipistrelli, stallatico trasformato e prodotti derivati dallo stallatico trasformato approvazione dello Stato membro di destinazione e seguenti condizioni:

- a) **i prodotti provengono da** un impianto di fabbricazione di prodotti derivati per usi all'esterno della catena dei mangimi, da un impianto di produzione di biogas o di compostaggio oppure da un impianto di fabbricazione di fertilizzanti organici o ammendanti;
- b) i prodotti sono stati sottoposti a trattamento termico ad almeno 70 °C per almeno 60 minuti e a un trattamento di riduzione dei batteri sporigeni e della tossinogenesi qualora essi vengano riconosciuti come un rischio pertinente;
- c) l'autorità competente può tuttavia autorizzare l'impiego di altri parametri di trasformazione standardizzati diversi da quelli descritti alla lettera b), purché il richiedente dimostri che tale parametri riducono al minimo i rischi biologici (nella norma si riporta come dimostrarlo).



d) i campioni rappresentativi dello stallatico, prelevati ai fini del controllo del processo nel corso o al termine della trasformazione nell'impianto, rispettano le norme seguenti:

Escherichia coli: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 in 1 g;

oppure

Enterococcaceae: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1000 in 1 g;

е

i campioni rappresentativi dello stallatico prelevati nel corso o al termine dell'immagazzinaggio presso l'impianto tecnico, di produzione di biogas o di compostaggio rispettano le norme seguenti:

Salmonella: assenza in 25 g: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0

dove:

n = numero di campioni da esaminare;

m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri pari o superiore a M; e

c = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m.



- Lo stallatico trasformato e i prodotti trasformati a base di stallatico <u>non</u> <u>conformi</u> alle prescrizioni di cui sopra sono considerati come non trasformati;
- e) sono conservati in modo tale da ridurre al minimo la contaminazione o l'infezione secondaria e l'umidificazione dopo la trasformazione. Al riguardo, vanno conservati in:
- i) silos ben chiusi e isolati e costruiti in modo appropriato; oppure
- ii) imballaggi ben chiusi (sacchi di plastica o «big bag»).



CAPO II - PRESCRIZIONI APPLICABILI A TALUNI FERTILIZZANTI ORGANICI E AMMENDANTI

Sezione 1 - Condizioni di produzione

Se stallatico, contenuto del tubo digerente, compost, latte,prodotti a base di latte,prodotti derivati dal latte, colostro, prodotti a base di colostro e i residui della digestione risultanti dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati in biogas





Se cat. 2 come m.p.

Se P.A.T o altri materiali cat. 3



metodo di trasf. 1 (sterilizzazione sotto pressione)

altri metodi di trasf. descritti

CAPO II - PRESCRIZIONI APPLICABILI A TALUNI FERTILIZZANTI ORGANICI E AMMENDANTI Condizioni di produzione

2. I fertilizzanti organici e gli ammendanti <u>costituiti da</u> o <u>prodotti da</u> farina di carne e ossa ottenuta da materiali di categoria 2 o da proteine animali trasformate

devono essere mescolate, in uno stabilimento o impianto registrato, con una proporzione minima sufficiente di un componente autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro in cui il prodotto sarà applicato sul terreno, in modo da escludere l'uso della miscela come mangime.



- 3. L'autorità competente autorizza il componente di cui al punto 2 tenendo conto di quanto segue:
- a) il componente è costituito da calce, stallatico, urina, compost o residui della digestione risultanti dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale in biogas o altre sostanze, ad es. i fertilizzanti minerali, che non sono utilizzati nei mangimi e che escludono l'uso successivo della miscela come mangime in base alle buone pratiche agricole;
- b) per l'uso della miscela come fertilizzante, il componente è determinato in base ad una valutazione delle condizioni climatiche e del suolo, tenendo conto del fatto che il componente deve rendere la miscela non appetibile agli animali o impedirne l'abuso come mangime in altri modi, conformemente alle prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione oppure, se del caso, alla legislazione nazionale sulla tutela dell'ambiente, in particolare la protezione del suolo e delle acque sotterranee.

L'autorità competente mette a disposizione della Commissione e, su richiesta, agli altri Stati membri l'elenco dei componenti autorizzati.

- 4. Tuttavia, le prescrizioni di cui al punto 2 non sono applicabili a:
- a) i fertilizzanti organici e agli ammendanti in pacchi pronti alla vendita con un peso inferiore a 50 kg per l'uso da parte dell'utente finale; oppure
- b) i fertilizzanti organici e agli ammendanti in grandi sacchi (big bag) con un peso massimo di 1 000 kg, sul cui imballaggio è indicato che i fertilizzanti organici non sono destinati a terreni a cui possono accedere animali d'allevamento, purché l'autorità competente dello Stato membro in cui il fertilizzante organico o l'ammendante è applicato sul terreno abbia autorizzato l'impiego di tali big bag in base ad una valutazione della probabilità di una potenziale deviazione dei materiali ad aziende che allevano animali o a un terreno a cui hanno accesso gli animali d'allevamento.

- 5. I produttori di fertilizzanti organici e ammendanti assicurano che la decontaminazione degli agenti patogeni sia effettuata prima dell'immissione sul mercato conformemente a:
- l'allegato X, capo I, nel caso di proteine animali trasformate o prodotti derivati da materiali di categoria 2 o 3;
- l'allegato V, capo III, sezione 3, nel caso di compost e residui della digestione dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati in biogas.



Sezione 2 - Immagazzinaggio e trasporto

Dopo la trasformazione i fertilizzanti organici e gli ammendanti sono immagazzinati e trasportati:

- a) sfusi, in condizioni tali da impedire la contaminazione;
- b) in imballaggi o big bag, nel caso di fertilizzanti organici o ammendanti destinati alla vendita all'utente finale; oppure
- c) nel caso di immagazzinaggio nell'azienda, in uno spazio di immagazzinaggio idoneo a cui non hanno accesso gli animali d'allevamento.









Reg. 142/2011 – Allegato XIII - CAPO V - Prescrizioni specifiche applicabili alle pelli di ungulati e ai prodotti derivati

- A. Stabilimenti e impianti L'autorità competente può autorizzare gli impianti che trattano pelli, incluse le pelli calcinate, a fornire ritagli e frammenti di queste pelli per la produzione di gelatina destinata al consumo animale, <u>fertilizzanti organici o</u> <u>ammendanti</u>, purché:
- a) l'impianto disponga di locali di deposito con pavimenti in materiale compatto e pareti lisce, facili da pulire e disinfettare e, se del caso, provvisti di impianti di refrigerazione;
- b) i locali di deposito siano tenuti in condizioni di pulizia e manutenzione soddisfacenti, onde evitare possibili contaminazioni delle materie prime;
- c) se in detti locali vengono depositate o trasformate materie prime non conformi alle disposizioni del presente capo, durante le fasi di ricevimento, immagazzinaggio, trasformazione e spedizione esse siano tenute separate dalle materie prime conformi alle disposizioni del presente capo;
- d) <u>nel caso di ritagli e frammenti ottenuti da pelli calcinate</u>, tali ritagli e frammenti siano sottoposti ad <u>un trattamento che garantisca l'eliminazione di rischi per la salute pubblica</u> e animale prima di essere utilizzati per la produzione di:
 - i) gelatina destinata al consumo animale; oppure
 - ii) fertilizzanti organici e ammendanti.

Reg. 142/2011 – Allegato XIII- Capo V- prescrizioni specifiche applicabili alle pelli di ungulati e ai prodotti derivati

B. Immissione sul mercato

- 1. Le pelli non trattate possono essere immesse sul mercato applicando le stesse condizioni sanitarie applicabili alla carne fresca di cui alla direttiva 2002/99/CE.
- 2. Le pelli possono essere immesse sul mercato, purché:
- a) non siano state a contatto con altri prodotti di origine animale o con animali vivi che presentavano rischi di propagazione di malattie trasmissibili gravi;
- b) il documento commerciale di cui all'allegato VIII, capo III, contenga una dichiarazione che sono state prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione con agenti patogeni.

Reg. 142/2011 – Allegato XIII- Capo V- prescrizioni specifiche applicabili alle pelli di ungulati e ai prodotti derivati

C. Punto finale per le pelli

- 1. Le pelli di ungulati che in base alla decisione dell'operatore sono destinate a fini diversi dal consumo umano e che sono conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 relativo alle materie prime per la gelatina o il collagene destinati ad usi alimentari possono essere immessi sul mercato senza restrizioni a norma del presente regolamento.
- 2. A norma del presente regolamento i seguenti prodotti possono essere immessi sul mercato senza restrizioni:
- a) pelli sottoposte a un processo completo di concia,
- b) pelli allo stato 'wet blue';
- c) pelli allo stato 'pickled pelts';
- d) pelli calcinate (trattate con calce e in salamoia, a pH 12-13, per almeno otto ore).
- 3. In deroga alla lettera C, punto 2, l'autorità competente può richiedere che le partite di pelli trattate di cui al punto 2, lettere c) e d), siano accompagnate da un documento commerciale conforme al modello di cui all'allegato VIII, capo III, punto 6, se vengono fornite a stabilimenti o impianti che producono alimenti per animali da compagnia, <u>fertilizzanti organici o ammendanti</u> oppure che trasformano tali materiali in biogas.

Reg. 142/2011 – Allegato XIII – Capo XII - prescrizioni specifiche per corna e zoccoli e loro prodotti (con esclusione delle farine) destinati alla produzione di F.O.A.

Le corna e i prodotti a base di corna, **esclusa la farina di corna**, e gli zoccoli e i prodotti a base di zoccoli, **esclusa la farina di zoccoli**, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti possono essere immessi sul mercato, purché:

a) provengano da animali che:

- i) sono stati macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in vista del consumo umano ai sensi della normativa dell'Unione europea; oppure
- i i) non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili mediante tale prodotto all'uomo o agli animali
- b) siano stati sottoposti a un trattamento termico per almeno un'ora, raggiungendo una temperatura al centro della massa di almeno 80 °C;
- c) le corna siano state asportate dal cranio con un metodo che consente di lasciare intatta la cavità cranica;
- d) sia stata presa ogni precauzione per evitare la contaminazione incrociata in ogni fase di trasformazione, immagazzinaggio o trasporto;
- e) siano stati confezionati in imballaggi o contenitori nuovi; oppure trasportati in veicoli o contenitori per il trasporto alla rinfusa, disinfettati prima del carico con un prodotto approvato dall'autorità competente;
- f) sugli imballaggi o sui contenitori sia indicato chiaramente:
- i) il tipo di prodotto (corna, prodotti a base di corna, zoccoli o prodotti a base di zoccoli);
- ii) il nome e l'indirizzo dell'impianto o stabilimento di destinazione riconosciuto o registrato.;

Il controllo ufficiale presso impianti di produzione di Fertilizzanti Organici/Ammendanti contenenti S.O.A.

Accertamento conformità dei requisiti previsti dai Regolamenti sui S.O.A.:

- Autorizzativi
- di strutture, impianti e attrezzature (condizioni igieniche, manutenzione, gestione ecc..),
- Idoneità e formazione del personale
- Implementazione e applicazione del sistema di autocontrollo sull'intero processo produttivo
- Idoneità dei prodotti finiti
- adeguatezza delle condizioni di magazzinaggio e del trasporto
- completezza e correttezza della gestione dei documenti di interesse sanitario
- rintracciabilità
- eventuale prelievo di campioni

Il controllo ufficiale presso strutture di commercio F.O.A.



Accertamento conformità dei requisiti previsti dai Regolamenti sui S.O.A. e in particolare:

- Registrazione ai sensi art. 23 Reg. 1069/2009
- adeguatezza delle condizioni di magazzinaggio
- conformità etichettatura
- rintracciabilità
- completezza e correttezza della gestione dei documenti di interesse sanitario (in particolare presenza dei D.D.T. contenenti le indicazioni previste dall'Allegato VIII – Capo III - punto 6 – lettera f del Reg. 142/2011





Accertamento della conformità dei requisiti previsti dai Regolamenti sui S.O.A. e in particolare:

- Adeguatezza magazzinaggio
- Conformità etichettatura
- Presenza registro trattamenti e completezza delle registrazioni